

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

“WELFARE SOCIALE”

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata **“Welfare Sociale”**.

L'Associazione ha la propria sede legale in VERONA, via Col. G. Fincato n. 118.

Articolo 2

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Nel caso di scioglimento l'Assemblea dei soci delibera la devoluzione dei beni del fondo comune ad Associazioni aventi obiettivi comuni.

Articolo 3

Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Ha come finalità la promozione e la diffusione della cultura e degli strumenti del welfare sociale in particolare, ma non soltanto, con riferimento a:

- la prevenzione sanitaria,
- la copertura dei costi sanitari,
- i servizi e le forme di garanzia a supporto dell'assistenza alla non autosufficienza,
- la salvaguardia e la protezione del tenore di vita familiare.

L'obiettivo è quello di:

- fornire ai propri associati i servizi/soluzioni di welfare sociale al fine di integrare il welfare dello Stato;
- avvicinare, informare e preparare, i cittadini, i dipendenti delle PMI, gli iscritti ad associazioni/affiliazioni/comunità, le rappresentanze territoriali delle associazioni di categoria imprenditoriale e professionale, le rappresentanze sindacali territoriali e a tutti coloro che sono interessati, a comprendere, valutare e adottare le soluzioni/prodotti di natura assicurativa ai quali possono accedere per integrare il welfare dello Stato;
- studiare nuovi servizi da erogare, ricercare prodotti/soluzioni assicurative complementari e ad integrazione al fine di dare compimento alle proprie finalità costitutive.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie (immobiliari, commerciali, mobiliari) a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può istituire sedi secondarie a livello regionale al fine di promuovere l'Associazione nelle zone di competenza.

Articolo 4

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dall'eventuale fondo di dotazione iniziale;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che a qualsiasi titolo diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Per tutta la durata dell'associazione, fino alla sua cessazione, il patrimonio sociale ed i conferimenti dei soci non potranno essere devoluti o restituiti, neppure in caso di recesso degli associati.

Articolo 5

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali ed accessorie.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione e non è ammessa alcuna forma di distribuzione degli utili ai soci.

Articolo 6

Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, facendo riferimento all'apposito modulo presente sul sito dell'associazione www.welfaresociale.org sulla quale decide il Consiglio Direttivo;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale Regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata ed è restituita la relativa quota associativa.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari, sostenitori:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti;
- i soci sostenitori sono coloro che, oltre alla quota associativa, offrono un contributo economico e/o di servizio e prestazioni a sostegno operativo dell'Associazione.

Tutti i soci in regola con la quota associativa annuale hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative; possono candidarsi coloro che sono soci dell'Associazione da almeno 3 (tre) anni consecutivi;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Perdita dello status di Socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicati.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

La decadenza del socio, per qualunque motivo, decorre a partire dalla fine dell'anno solare in corso, mantenendo inalterati diritti ed obblighi di Socio fino a quella scadenza.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né alla restituzione di eventuali conferimenti effettuati a favore dell'Associazione stessa.

Articolo 8

Organì sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;

- il Segretario;
- il Tesoriere;
- i Consiglieri;
- i Revisori dei conti.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

All'Assemblea dei soci spetta l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo ogni 5 (cinque) anni; possono candidarsi coloro che sono soci dell'Associazione da almeno 3 (tre) anni consecutivi.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.

Sono chiamati a partecipare i soci che risultano essere in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano

trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e messi a disposizione dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti.

Al fine di far partecipare tutti i soci presenti su tutto il territorio nazionale, le delibere relative all'ordine del giorno dell'Assemblea possono avvenire per posta o con soluzioni web o miste, posta e web, comunque con modalità che garantiscono l'unicità del voto.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da n.6 (sei) soci eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni fino all'approvazione del bilancio (rendiconto) relativo al quinto anno di carica e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e che siano soci dell'Associazione da almeno 3 anni continuativi. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade in caso venga meno, per dimissioni o altra causa, più della metà dei Consiglieri.

Alla scadenza naturale l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- nominare nel proprio ambito, se ritenuto opportuno, consiglieri delegati cui affidare particolari mansioni, specifici incarichi, determinandone gli obiettivi, la natura, l'ampiezza dei poteri e l'eventuale compenso anche se affidati ai componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve dare seguito alla richiesta entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, presente il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente.

Le decisioni vengono prese mediante:

- votazione per alzata di mano.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza alcun diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Articolo 11

Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il presidente ha poteri di firma in nome dell'Associazione che può delegare ai Membri del Consiglio Direttivo, al Segretario, al Tesoriere o ai singoli soci, anche per singoli incarichi.

Articolo 12

Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 13

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica finchè lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni. In collaborazione con il Presidente progetta l'attività dell'Associazione, vigilando sul rispetto dello Statuto. Gestisce ed aggiorna l'elenco dei Soci.

Articolo 14

Tesoriere

E' nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica finchè lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato; opera in collaborazione con il Presidente e cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Articolo 15

Consigliere

In collaborazione con il Presidente opera al fine di dare compimento alle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo in base a quanto disposto nell'atto costitutivo per realizzare le finalità dell'associazione.

Articolo 16

Il Revisori dei Conti

E' composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci e svolge i seguenti compiti:

- controlla la situazione contabile ed amministrativa
- effettua la revisione dei bilanci annuali.

L'Assemblea ha facoltà di deliberare l'assegnazione dell'incarico a società di revisione.

Articolo 17

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo, con il supporto del Tesoriere, redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di giugno.

Il Consiglio Direttivo, con il supporto del Tesoriere, redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di giugno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 18
Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è approvato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

Articolo 19
Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Articolo 20
Disposizioni transitorie

La nomina del primo Collegio dei Revisori dei Conti, in deroga al disposto dell'art. 16, è nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21
Primo bilancio

In deroga al disposto dell'art. 17, per il 2017 anno di costituzione dell'Associazione, il bilancio consuntivo riguarda il periodo intercorrente tra la data di costituzione e il 31 dicembre del 2018.